

Legge regionale 08 aprile 2016 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico.

Art. 26

(Modifiche all'articolo 48 della legge regionale 29/2005)

1. All'articolo 48 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche nei mercati è soggetto a SCIA, previo ottenimento della concessione di posteggio di cui all'articolo 49.>>;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. L'istituzione, la soppressione o lo spostamento dei mercati, nonché le modalità del loro funzionamento sono disciplinati con regolamento comunale che, in conformità alle eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici, stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree relative ai mercati sulla base delle caratteristiche socio - economiche del territorio, tenendosi conto dei consumi della popolazione residente e della clientela turistica e di passaggio, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore e un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso.>>;

c) al comma 3 le parole <<42, commi 6 e 7,>> sono sostituite dalle seguenti: <<41, comma 2 bis,>> e dopo le parole <<del territorio comunale>> sono aggiunte le seguenti: <<e possono essere previste aree da destinare esclusivamente all'esercizio stagionale dell'attività>>;

d) al comma 4 le parole <<articolo 42, commi 6 e 7,>> sono sostituite dalle seguenti: <<articolo 41, comma 2 bis,>>;

e)

(ABROGATA)

(1)

Note:

1 Lettera e) del comma 1 abrogata da art. 23, comma 1, lettera c), L. R. 5/2023 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 48, c. 5, L.R. 29/2005.